

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

iFEL
Fondazione ANCI

ITACA

Istituto per l'innovazione e trasparenza
e la compatibilità ambientale



SNA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione



PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI

LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli, responsabilità e modifiche contrattuali

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Avv. Pasquale Chiodi

Dirigente Settore Centrale Acquisti e Ufficio Gare

Ufficio Speciale Appalti – Centrale di Committenza Regionale

Le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo l'Istituzione di appartenenza.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici.

Art. 207

(Collegio consultivo tecnico)

1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 121

Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

Rilievi avanzati dal Consiglio di Stato con il parere n. 855/2016 (attinenti alla genericità dell'oggetto e alla non definita compatibilità con l'accordo bonario e con i compiti della Camera arbitrale)

DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare)

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare)

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

Art. 6

Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Art. 51

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

Art. 6

Collegio consultivo tecnico

8-bis.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

Art. 6

Collegio consultivo tecnico

8-bis.

Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 17 gennaio 2022

Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico. (Decreto n. 12/2022).

(GU n.55 del 7-3-2022)

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici

LIBRO V

DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE I

DEL CONTENZIOSO

Titolo II

I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Articolo 215

Collegio consultivo tecnico

Articolo 216

Pareri obbligatori

Articolo 217

Determinazioni

Articolo 218

Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico

Articolo 219

Scioglimento del collegio consultivo tecnico

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici

ALLEGATO V.2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IFEL
Fondazione ANCI

ITACA
Istituto per l'innovazione e trasparenza
e la compatibilità ambientale



SNA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI
**LA FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI**
Ruoli, responsabilità e modifiche contrattuali



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articoli 63 – 64 – 65

Modifiche alla disciplina del Collegio Consultivo Tecnico

chiarire che l'istituto del collegio consultivo tecnico trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione;

escluderne l'obbligatorietà per i contratti di forniture e servizi;

precisarne l'ambito oggettivo delle attività nei casi di rilascio dei pareri obbligatori;

specificare che se le parti convengono che le determinazioni del collegio possano assumere natura di lodo contrattuale sia preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve;

prevedere che l'acquisizione del parere del collegio sia sempre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale;

precisare i casi in cui è esclusa la possibilità che la pronuncia del collegio assuma natura di lodo contrattuale;

dettare norme in materia di scioglimento del collegio consultivo tecnico.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Sul versante temporale, è l'art. 225-bis, comma 5 – introdotto dall'art. 70 del d.lgs. n. 209/2024 e rubricato “Ulteriori disposizioni transitorie” – a stabilire che “Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione [n.d.r. 31 dicembre 2024] si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

La previsione, a differenza dell'art. 224, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (“Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice [n.d.r. 1° aprile 2023]”), presenta una formulazione maggiormente articolata che, tuttavia, pone diversi interrogativi.

Da un lato, il Legislatore non ha fornito indicazioni sul termine entro il quale le parti dovrebbero manifestare un'eventuale volontà contraria; dall'altro, non è chiaro se, a fronte di un silenzio assenso iniziale, le parti possano poi rideterminarsi in senso contrario in un secondo momento, neutralizzando, in questo modo, la “forza” usualmente riconosciuta a un meccanismo che è espressione di un principio generale, posto – tra gli altri – a presidio della certezza dei rapporti giuridici.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73 - Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 (art. 2, co. 1, lett. g) e g-bis):

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un componente del Collegio consultivo tecnico, oltre che nei casi in cui partecipa al finanziamento della spesa, anche ove svolge il ruolo di concedente.
- esperienza e qualificazione dei componenti del Collegio consultivo tecnico sono comprovate dal possesso di uno o più dei requisiti indicati dalla norma (nel testo vigente si fa riferimento ad un solo requisito).
- la qualifica di dirigente o funzionario ai fini della prova del possesso dell'esperienza e qualificazione è riferita ai soggetti in impiego presso amministrazioni pubbliche come definite dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
- tra i requisiti utilizzabili per provare esperienza e qualificazione, il dottorato di ricerca nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto (nuova lettera e-bis al comma 1).
- ai fini del computo del periodo minimo di possesso del requisito o dei requisiti di esperienza e qualificazione, si considera anche il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione, anche cumulativamente considerati.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

In linea generale Anche in materia di gare d'appalto, il principio di legalità e la regola tempus regit actum, che di esso costituisce corollario, impongono l'applicazione delle leggi esistenti nel momento in cui i singoli atti della procedura sono stati posti in essere. Anche nel caso di riesercizio del potere, successivamente all'annullamento giurisdizionale, deve trovare applicazione la normativa vigente in tale momento. La funzione amministrativa ha, infatti, una dimensione dinamica che impone un costante adeguamento del rapporto regolato dall'amministrazione, in un determinato momento storico, al mutamento degli assetti organizzativi, procedurali e sostanziali che il legislatore intende assicurare. (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 17/10/2025, n. 8082, conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 6043/2025).

Quindi, secondo la regola generale, dovrebbe applicarsi la disciplina vigente al momento dell'adozione dell'atto.

A questa regola, che si applica alle "fasi concluse" del procedimento (e quindi la sopraggiunta modifica normativa inciderebbe almeno sulle "fasi non concluse"; si pensi alla intera esecuzione rispetto alla procedura di gara vera e propria) è derogata o comunque precisata da specifiche disposizioni normative.

Ad esempio, l'art. 229 del Codice ha previsto: Entrata in vigore. 1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

Ma, proprio in relazione ai CCT, l'art. 224 del Codice ha previsto: Disposizioni ulteriori. 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice, riconoscendo quindi espressamente l'applicabilità (in "deroga" al criterio della "indizione della gara") del principio del tempus regit actum "rafforzato" dalla espressa previsione normativa.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Tuttavia, ai sensi dell'art. 225-bis, comma 5, codice, inserito dal correttivo, "Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ciò vuol dire che le novità in tema di CCT introdotte dal correttivo:

a) si applicano ai collegi che si costituiscono dopo il 31 dicembre 2024 (per il momento di costituzione del collegio si veda l'art. 3, comma 2, primo periodo, allegato V.2, secondo cui "Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio";

b) non si applicano ai collegi relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024;

c) si applicano ai collegi relativi ai contratti di lavori già costituiti al 31 dicembre 2024 in assenza di una espressa volontà contraria delle parti e quindi anche in caso di silenzio delle stesse;

d) non si applicano ai collegi relativi ai contratti di lavori già costituiti al 31 dicembre 2014 in caso di volontà contraria manifestata da entrambe le parti. In tal senso si è espresso l'Osservatorio del CCT, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il parere reso il 24 marzo 2025 con il n. 1, che ha ritenuto a tal fine non sufficiente la volontà espressa solo da una parte.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Si pone, quindi un problema di:

- A. *"regola": principio tempus regit actum;*
- B. *"eccezione alla regola" (che in realtà la rafforza): disciplina vigente alla data di indizione della procedura;*
- C. *"eccezione alla eccezione" (testualmente prevista): applicazione della regola vigente al momento dell'adozione per espressa previsione normativa e/o concorde volontà delle parti.*

Ebbene, nel caso di specie (CCT per appalto di servizi e forniture già "obbligatorio" ancorché non tempestivamente costituito), l'ipotesi sub C non è configurabile, ovvero il legislatore non ha indicato una disciplina transitoria, estendendosi la lettera B: la disciplina cui far riferimento è quella prevista alla data di indizione della "relativa" gara; quindi, la costituzione del C.C.T. resta obbligatoria.

In questo, oltre che dal parere Anac FUNZ CONS 15-2025 e dalle considerazioni "di sistema" sopra espresse, sono confortato da alcune considerazioni:

La "nuova" disciplina transitoria – che prevede un'inedita applicazione del tempus regit actum rimessa alla concorde volontà delle parti (le parti possono quindi escludere l'applicazione delle nuove norme ai collegi in essere) – non si applica collegi relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti al 31 dicembre 2024.

In questo senso, il legislatore ha confermato che l'obbligatorietà anche per i contratti di servizi e forniture almeno fino al 31 dicembre 2024 aveva una sua ratio (tale da impedirne il travolgimento dalla "nuova" norma, finanche su concorde volontà delle parti);

La tardiva costituzione del C.C.T. obbligatorio (che rende entrambe le parti inadempienti sul punto...) non può ritenersi sanata – in assenza di una norma di sanatoria che non vedo – dalla modifica del dato normativo. Una interpretazione diversa vedrebbe la legge "premiare" un inadempimento.

Ambito oggettivo

Nell'attuale quadro normativo, la costituzione del Collegio è rimessa all'esclusiva volontà delle parti ed è, dunque, facoltativa: i) per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; ii) per i servizi e le forniture, a prescindere dal loro importo.

A queste ipotesi, si aggiunge quella (peculiare) del CCT ante operam, incaricato di "risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione" e già conosciuto nel sistema previgente, la cui costituzione è rimessa alla scelta delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (art. 218).

Ambito oggettivo

ha trovato conferma la costituzione obbligatoria del Collegio per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con la precisazione che devono intendersi incluse anche quelle “realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato”, coerentemente con le indicazioni fornite dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nel parere n. 2874 del 29 ottobre 2024.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

La costituzione del collegio consultivo tecnico.

L'art. 3, comma 1, primo periodo, dell'All. V.2 stabilisce che il CCT è costituito "prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data".

L'inottemperanza o il ritardo nella costituzione del Collegio sono valutabili, nel caso di affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

iFEL
Fondazione ANCI

ITACA
Istituto per l'innovazione e trasparenza
e la compatibilità ambientale



SNA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI
**LA FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI**
Ruoli, responsabilità e modifiche contrattuali



La costituzione del collegio consultivo tecnico.

L'art. 3, comma 2, primo periodo, dell'All. V.2, nel riconfermare che il CCT si intende costituito (e non più istituito) al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente, chiarisce – a tacitazione di qualsiasi dubbio interpretativo – che non vi è la necessità di “ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio”.

Per il resto, è rimasta invariata la disciplina relativa alla seduta d'insediamento (art. 3, commi 2 e 3, All. V.2) da tenersi, entro i quindici giorni successivi alla data di accettazione dell'incarico da parte del presidente, alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale “dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile”.

La composizione del collegio consultivo tecnico.

Formazione e composizione.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 62, lett. a), del d.lgs. n. 209/2024, il CCT è formato "in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione" (art. 215, comma 1).

Ha trovato conferma la composizione a tre componenti o a cinque, in caso di "complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste", con la sola espunzione dell'aggettivo "motivata" (art. 1, comma 1, All. V.2).

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

La composizione del collegio consultivo tecnico.

Requisiti.

Quanto ai requisiti, possono essere nominati componenti del Collegio gli ingegneri, gli architetti, i giuristi e gli economisti, in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

L'esperienza e la qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 1, dell'All. V.2.

Rispetto al sistema previgente, i requisiti richiesti per la nomina a presidente o a membro del Collegio sono ora i medesimi; è stata così superata la previsione contenuta nel previgente punto 2.4.2., lett. c), delle Linee guida M.I.M.S., che escludeva la categoria professionale dei giuristi del libero Foro dal novero di coloro che potevano essere nominati presidenti del CCT, la cui efficacia, peraltro, era già stata sospesa dal T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, con ordinanza n. 2585 del 19 aprile 2022.

L'unico elemento di differenziazione riguarda il periodo temporale da prendere in considerazione per dimostrare il possesso dei requisiti: mentre il possesso del requisito deve essere comprovato con riferimento a un periodo minimo di cinque anni (e non più di dieci) per la nomina come membro del Collegio, per la nomina a presidente il periodo minimo richiesto continua a essere di dieci anni (art. 2, comma 2, All. V.2).

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

L'attività del collegio consultivo tecnico.

Quanto all'attività del Collegio, l'art. 63 del d.lgs. n. 209/2024 ha inciso in maniera significativa sul testo dell'art. 216 del Codice, a cominciare dalla rubrica, che è stata modificata da "Pareri obbligatori" a "Pareri e determinazioni obbligatorie".

Il comma 1 amplia il novero delle ipotesi in cui è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del Collegio, in origine circoscritte ai soli casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione.

La disposizione in esame stabilisce, infatti, che "Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del Collegio", con l'ulteriore precisazione che "Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve".

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Fondazione ANCI

ITACA

Istituto per l'innovazione e trasparenza
e la compatibilità ambientale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

SNA

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI
**LA FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI**
Ruoli, responsabilità e modifiche contrattuali



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

L'attività del collegio consultivo tecnico.

Per quel che concerne le riserve, hanno trovato conferma sia l'obbligo di iscrizione delle medesime nel rispetto della disciplina vigente (art. 4, comma 1, secondo periodo, All. V.2), sia la previsione (già contenuta nel previgente punto 4.1.3., secondo periodo, delle Linee guida M.I.M.S.) secondo cui "Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori" (art. 4, comma 1, ultimo periodo, All. V.2), a dimostrazione di una responsabilizzazione sempre maggiore del responsabile unico del progetto (RUP), tuttora impropriamente denominato responsabile del procedimento.

Uno degli aspetti più innovativi della novella riguarda sicuramente l'obbligo di acquisire il parere obbligatorio del Collegio non solo in relazione a ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione del contratto, ma anche rispetto alle proposte di variante.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

L'attività del collegio consultivo tecnico.

Le modifiche apportate al testo dell'art. 216 vanno, poi, lette in combinato disposto con quelle dell'art. 217, rubricato "Determinazioni facoltative", in luogo di "Determinazioni".

L'art. 217, al comma 1, stabilisce, infatti, che "Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto.

La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori". Il comma 2 specifica ulteriormente che "Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215".

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

L'attività del collegio consultivo tecnico.

L'ambito di operatività della previsione in esame non può che ricavarsi per esclusione dalla lettura delle due norme. Ciononostante, riesce difficile immaginare quale possa essere lo spazio di operatività in concreto di questa disposizione, dal momento che la pronuncia del Collegio è, comunque, obbligatoria, oltre che nei casi di iscrizione di riserve e di proposte di variante, "in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione del contratto".

Inoltre, proprio in ragione dell'ampliamento del raggio d'azione del Collegio, sorprende che una delle ipotesi per le quali era previsto, in origine, l'intervento obbligatorio del CCT, ossia la sospensione coattiva, figuri ora nel testo dell'art. 217, deputato, di contro, a disciplinare i casi di "Determinazioni facoltative".

Quanto, infine, al valore da riconoscere alle pronunce del Collegio, occorre ricordare che la possibilità che la decisione del Collegio assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla "risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori" (art. 217, comma 1, ultimo periodo).

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



L'attività del collegio consultivo tecnico.

Un ulteriore elemento di novità si ricava dalla lettura dell'art. 4, comma 3, ultimo periodo, dell'All. V.2, che estende a tutti i Collegi l'obbligo di "svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori" e di "formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti", già previsto dal punto 4.1.2. delle Linee guida M.I.M.S. in relazione alle opere comprese o finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

Al netto della modifica – che non ha incontrato il parere favorevole del Consiglio di Stato, che, difatti, ne aveva suggerito l'espunzione – e a prescindere dal fatto che saranno i singoli Collegi a stabilire la periodicità delle riunioni, anche in ragione della complessità dei contratti, e a informarne le parti, continua a non essere chiaro (come nel sistema previgente) il valore da riconoscere, in concreto, alle osservazioni eventualmente formulate dal Collegio alle parti, così come rimangono ignote le conseguenze discendenti da un'eventuale violazione delle medesime.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

L'attività del collegio consultivo tecnico.

Il nuovo Codice, sempre in ottica di continuità, dispone che le determinazioni del CCT obbligatorio abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., a meno che le parti non abbiano optato per una diversa e motivata volontà da manifestarsi in forma scritta.

- La determinazione avente natura decisoria consente al CCT di risolvere qualsiasi controversia o conflitto di varia natura, che possano sorgere durante l'esecuzione del contratto (come una c.d. **determinazione – lodo contrattuale**).
- Nel caso in cui, invece, anche solo un contraente non sia previamente d'accordo rispetto all'automatica vincolatività della decisione del CCT, questa assumerà valore di c.d. **determinazione – mediazione**, potendo assumere i connotati di un autorevole suggerimento rivolto alle parti per risolvere i contrasti sorti in sede di esecuzione, assomigliando, in questo caso, ad una vera e propria mediazione.

Malgrado si avverta la mancanza di precettività della determinazione, parte della dottrina pone in rilievo una seppur indiretta obbligatorietà nella scelta, da rinvenire sulla base di quanto previsto all'interno dell'art. 215 co. 3 D.lgs n. 36/2023, secondo cui l'inosservanza della c.d. determinazione – mediazione comporterebbe la valutazione "ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali"; laddove, viceversa, la piena osservanza di quanto disposto dal CCT consentirebbe l'esclusione della responsabilità per danno erariale, eccezion fatta per la condotta puramente dolosa

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



L'attività del collegio consultivo tecnico.

Pareri:

- Obbligatori e non obbligatori;

Determinazioni:

- Obbligatorie e non obbligatorie;

Riunioni spontanee del Collegio

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Fondazione ANCI

ITACA

Istituto per l'innovazione e trasparenza
e la compatibilità ambientale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

SNA

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI
**LA FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI**
Ruoli, responsabilità e modifiche contrattuali



L'attività del collegio consultivo tecnico.

Natura di lodo contrattuale.

L'art. 216 sembra prevedere che le parti possano, nel momento in cui sottopongono congiuntamente al Collegio la richiesta di una determinazione, stabilire altresì, sempre concordemente, che tale determinazione abbia natura di lodo contrattuale; l'art. 217, invece, afferma che le determinazioni del collegio hanno sempre natura di lodo contrattuale "se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto" ed è poi ripreso dall'Allegato V.2, art. 3, 2° comma, il quale stabilisce che nella seduta di insediamento del CCT i legali rappresentanti delle parti devono rendere a verbale la dichiarazione "in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale (...)".

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

L'attività del collegio consultivo tecnico.

Natura di lodo contrattuale.

Art. 808 ter Arbitrato irrituale

Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

- 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;*
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;*
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;*
- 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;*
- 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.*

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

L'attività del collegio consultivo tecnico.

Natura di lodo contrattuale.

Dal rinvio alla disciplina di cui all'art 808-ter c.p.c. si intuisce l'efficacia unicamente contrattuale delle determinazioni del CCT, la cui esecuzione è rimessa alle parti cui rimane precluso l'avvio di una procedura esecutiva previa omologazione del lodo (da escludersi un giudizio di ottemperanza).

In ultimo, il comma 3° completa la disposizione occupandosi del regime di impugnazione delle determinazioni aventi natura di lodo contrattuale, le quali sono contestabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, comma 2°, c.p.c.

La previsione della natura di lodo contrattuale per le decisioni del CCT presupporrebbe una posizione di assoluta terzietà e indipendenza dei suoi componenti. Ragione, quest'ultima, per cui il Correttivo è intervenuto in modo espresso, imponendo che le regole stesse di costituzione del collegio garantiscano la sua indipendenza di giudizio e di valutazione.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Fondazione ANCI

ITACA

Istituto per l'innovazione e trasparenza
e la compatibilità ambientale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

SNA

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI

LA FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli, responsabilità e modifiche contrattuali



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Il Correttivo è intervenuto anche sulla disciplina dei compensi.

Il nuovo art. 1, comma 4, dell'All. V.2 stabilisce che la parte fissa del compenso del Collegio (e non del compenso spettante ai singoli componenti) non può superare gli importi definiti dall'art. 6, comma 7-bis, del d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni)[7] e, in ogni caso:

- a) l'importo pari allo 0,02% per la parte del valore dell'appalto eccedente i 1000 milioni di euro, in caso di Collegio composto da tre componenti;
- b) l'importo pari allo 0,03% per la parte del valore dell'appalto eccedente i 1000 milioni di euro, in caso di Collegio composto da cinque componenti.

È poi il comma 5, primo periodo, a ribadire che "il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa" e a precisare – innovando sul punto la disciplina previgente – che i componenti del Collegio hanno diritto a un rimborso delle spese a carattere non remunerativo.

La definizione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo – da rapportare al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla quantità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità– non è però contenuta all'interno del Codice, ma è demandata ad apposite Linee guida, da adottare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 1, comma 6, All. V.2).

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Lo scioglimento del collegio consultivo tecnico.

Ai sensi dell'art. 219, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, "Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti".

La disposizione in esame è stata innovata dal Correttivo con l'aggiunta del comma 1-bis.

In particolare, in base al precitato comma 1-bis, il contratto si considera eseguito alla data di sottoscrizione dell'atto di collaudo o di regolare esecuzione (n.d.r. certificato di collaudo o di regolare esecuzione), salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo stesso; in quest'ultima ipotesi, il Collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

Deve presumersi, ragionando per analogia, che nel caso di servizi e forniture, il contratto si considererà eseguito al momento della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, salva la possibilità – trattandosi di un'ipotesi di costituzione facoltativa – di scioglimento anticipato del Collegio previo accordo delle parti.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Nella scelta del componente di parte da indicare per il costituendo Collegio Consultivo Tecnico, la stazione appaltante non esercita un potere pubblicistico bensì un potere di natura privatistica. Lo stesso è a dirsi per la decisione di revocare quella scelta, ove il rapporto di fiducia venga meno. Anche in questo caso, l'amministrazione esercita un potere privato il cui sindacato è sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto a venire in rilievo è una posizione di diritto soggettivo, non di interesse legittimo. (Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.)

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 11/11/2024, n. 1582

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Nel caso di appalto integrato, l'obbligo di costituzione del Collegio consultivo tecnico sorge già nel momento di consegna della progettazione all'appaltatore e non invece nel momento di inizio dei lavori, trattandosi di contratto avente oggetto negoziale unico, consistente tanto nella progettazione quanto nella esecuzione dei lavori.

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 20/06/2022, n. 1638

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Fondazione ANCI

ITACA

Istituto per l'innovazione e trasparenza
e la compatibilità ambientale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

SNA

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI
**LA FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI**
Ruoli, responsabilità e modifiche contrattuali



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

L'obbligo di costituzione del Collegio consultivo tecnico comporta l'esercizio di un potere autoritativo vincolato, soggetto alla cognizione del giudice amministrativo.

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 20/06/2022, n. 1638

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

iFEL
Fondazione ANCI

ITACA
Istituto per l'innovazione e trasparenza
e la compatibilità ambientale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

SNA

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI
**LA FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI**
Ruoli, responsabilità e modifiche contrattuali



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2990

Data emissione: 06/12/2024

Argomenti: Collegio Consultivo Tecnico

Oggetto: Costituzione Collegio Consultivo Tecnico in presenza di un Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D. Lgs. 36/2023.

Quesito:

L'art. 215 del nuovo Codice dei contratti dispone l'obbligatorietà del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per i lavori, forniture servizi , in presenza di determinati valori contrattuali . Le nuove norme del Codice (art. 215 - 219) non apportano significative differenze rispetto alla preesistente disciplina ma si limitano a consolidare e promuoverne l'utilizzo. L'attività del CCT deve intervenire, ad iniziativa della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque no oltre 10 gg. da tale data. Orbene, all'esito di una conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 si chiede di chiarire quale stazione appaltante ha l'obbligo di costituire il Collegio ricorrendone i presupposti: chi stipula l'Accordo Quadro oppure la stazione appaltante che aderisce allo stesso attraverso un contratto applicativo (atto di adesione)? A parere dello scrivente, la costituzione del CCT, previa individuazione dei relativi membri da apposito elenco all'uopo istituito, non può che competere alla stazione appaltante che aderisce all'Accordo Quadro (qualora il valore dell'atto di adesione rientri nei parametri di legge) e non alla centrale di committenza che stipula l'Accordo Quadro. Ciò, in virtù del fatto che si tratta di un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione che accompagna il contratto (nel caso di specie, l'atto di adesione) durante l'intero ciclo di vita, dalla stipulazione fino al termine della sua esecuzione.

Risposta aggiornata

Con riferimento al quesito posto, si concorda con l'opinione formulata dal richiedente.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 1635

Data emissione: 17/11/2022

Argomenti: Collegio Consultivo Tecnico

Oggetto: CCT e giurista

Quesito:

L'art. 2.6.2 delle Linee Guida CCT del DM 17 gennaio 2022 stabilisce che, nel caso in cui nessuna delle parti abbia nominato come membro un giurista, il Presidente del CCT debba essere necessariamente un giurista. Si chiede se questa disposizione valga solo nel caso di CCT con cinque componenti (come sembra logico e come risulta dal fatto che l'art. si riferisce appunto al CCT che abbia 5 componenti), oppure valga in ogni caso, quindi anche quando i membri sono solo 3.

Risposta aggiornata

In riferimento al tema posto, sembra preferibile la seconda opzione da voi indicata. Infatti da una lettura sistematica della disposizione di cui alle Linee guida di cui al D.M. 17 gennaio 2022 si ricava che la stessa valga in ogni caso. Ciò anche in quanto il paragrafo in cui è inserita, il 2.6., concerne la "Composizione e numero dei componenti del Collegio", senza altre specifiche.

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Il divieto di accesso previsto dall'art. 53, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 riguarda esclusivamente i pareri legali acquisiti per la definizione di una strategia difensiva in liti potenziali o in atto, posti a tutela del rapporto riservato tra difensore e parte assistita. Non sono invece sottratti all'accesso i pareri e gli atti che svolgono una funzione endoprocedimentale nell'ambito del procedimento amministrativo di revisione del PEF (come quelli del NARS ex artt. 165, co. 6, e 182, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016), né le decisioni del Collegio consultivo tecnico, ancorché preordinate alla prevenzione delle controversie o dotate di efficacia di lodo negoziale ex art. 808-ter c.p.c., non rispondendo esse alla funzione tipica di consulenza legale difensiva.

Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 12/05/2026, n. 3714

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IFEL
Fondazione ANCI

ITACA
Istituto per l'innovazione e trasparenza
e la compatibilità ambientale



SNA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI
**LA FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI**
Ruoli, responsabilità e modifiche contrattuali



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LUCI ED OMBRE

Sul punto è, quindi, corretta la motivazione del primo giudice laddove ha evidenziato che l'accesso ai pareri legali può essere legittimamente negato solo quando essi vengano espressi al fine di definire una strategia defensionale in contenziosi potenziali o già insorti e non quando assolvano ad una funzione endoprocedimentale.

Per le medesime ragioni esposte, non può considerarsi un "parere legale" sottratto all'accesso quello reso dal Collegio consultivo tecnico.

[...] tali atti non assolvono ad una funzione difensiva rispetto alla quale deve tutelarsi la segretezza della corrispondenza tra il difensore e la parte assistita circa le strategie defensionali.

Anzi, proprio la peculiare funzione del Collegio consultivo tecnico, quale organismo chiamato a formulare valutazioni tecniche e giuridiche destinate ad incidere sul corretto svolgimento del rapporto concessorio e sulla prevenzione delle controversie, anche attraverso l'adozione di pronunce suscettibili di assumere valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., impone di valorizzare le esigenze di conoscibilità dei relativi atti, a tutela della trasparenza specie nei confronti dei terzi portatori di un interesse qualificato.

Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 12/05/2026, n. 3714